

Lo schema di dlgs antiriciclaggio abroga la struttura introducendo nuove regole

L'archivio unico va in soffitta

Ma rimangono gli obblighi di conservazione dei dati

DI LUCIANO DE ANGELIS
E CHRISTINA FERROZZI

Nuovi obblighi di conservazione a carico dei soggetti destinatari i quali dovranno serbare dati, documenti e informazioni acquisite in sede di adeguata verifica, a disposizione delle autorità. La copia dei documenti dovrà essere conservata in formato cartaceo o elettronico purché non modificabile. Titolare effettivo individuabile in ultima istanza nella persona dell'amministratore. È quanto emerge dalla riscrittura del dlgs 231/07 apportata dalla bozza di dlgs di recepimento della direttiva (Ue) 2015/849 in consultazione pubblica, sul sito del Mef, fino al prossimo 20/12 (si veda *ItaliaOggi* di ieri).

I nuovi obblighi di conservazione

Da una prima lettura degli artt. 31 e 32 del testo in commento sembrerebbe emergere l'avvenuta abrogazione «no-

minale» dell'archivio unico come descritto negli attuali artt. 37-39 del dlgs 231/07, posto che questo non viene più espressamente menzionato. Dall'esame delle nuove prescrizioni, tuttavia, si potrebbe desumere che, di fatto, la tenuta dell'archivio, fino ad oggi adottata potrebbe ancora assolvere alle modalità previste nel decreto di recepimento della direttiva. Difatti, le nuove regole richiedono: la conservazione dei documenti, dati e informazioni utili all'espletamento delle indagini su operazioni di riciclaggio e della copia, in formato cartaceo o elettronico, purché non modificabile, dei documenti acquisiti in occasione dell'adeguata verifica della clientela e dell'originale, o copia avente efficacia probatoria, delle scritture e registrazioni inerenti le operazioni. Le modalità di conservazione adottate devono prevenire qualsiasi perdita dei dati e delle informazioni ed essere idonee a garantire la ricostruzione dell'opera-

tività o attività del cliente nonché l'indicazione esplicita dei soggetti legittimati ad alimentare il sistema di conservazione e accedere ai dati e alle informazioni ivi conservati. A riguardo, una perplessità deriva comunque dalla possibilità di conservare la copia dei documenti in modo non modificabile poiché se nell'ambito del formato elettronico lo scopo potrebbe essere facilmente raggiunto adottando i metodi di conservazione sostitutiva (con apposizione di firma digitale e marca temporale), il dubbio resta per il formato cartaceo.

L'estensione dell'adeguata verifica

Fra le novità vi è l'estensione esplicita dell'adeguata verifica del cliente anche al titolare effettivo nei confronti del quale deve essere effettuata identificazione e verifica dell'identità con l'adozione di misure proporzionate al rischio e la ricostruzione con ragionevole attendibilità

dell'assetto proprietario e di controllo del cliente. Il soggetto obbligato deve, infatti, realizzare la proporzionalità delle misure di adeguata verifica all'entità dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Tale graduazione deve essere adeguata al rischio rilevato e di ciò deve essere possibile fornire dimostrazione alle autorità competenti e ai nuovi organismi di autoregolamentazione.

Il nuovo decreto, poi, puntualizza i criteri per la determinazione della titolarità effettiva dei clienti diversi dalle persone fisiche che deve essere rinvenuta in ultima istanza nella persona (e) fisica (che) cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente o il relativo controllo. Qualora, poi, non siano rinvenibili partecipazioni o controlli superiori al 25% del capitale e non si riesca a individuare univocamente uno o più titolari effettivi, questo viene fatto coincidere con la persona (e) fisica (che) titolare di poteri di amministrazione o direzione della società.

I nuovi soggetti coinvolti

Qualche incertezza, deriva, poi dall'inclusione, operata dal nuovo art. 3, fra i soggetti obbligati agli adempimenti, dei professionisti incaricati di svolgere il ruolo di curatore fallimentare e di commissario giudiziale, fino ad oggi ritenuti esclusi poiché nell'espletamento di funzioni in qualità di organo ausiliario del giudice. Dall'espressione impiegata dalla norma: con riferimento al fallito e alle parti in causa, tuttavia, sembrerebbe sia richiesto l'espletamento dell'adeguata verifica nei confronti di detti soggetti. Un'ultima perplessità scaturisce, infine, dalla mancata riproposizione dell'esonero dagli obblighi per i componenti degli organi di controllo lasciando ipotizzare che la norma possa applicarsi anche nei confronti dei collegi sindacali privi della funzione di revisione legale dei soggetti non destinatari della normativa antiriciclaggio.

CUSTODIA DELLE INFORMAZIONI PER CINQUE ANNI

Trustee vigilantes

I trust produttivi di effetti rilevanti ai fini fiscali sono tenuti all'iscrizione in apposita sezione speciale del registro delle imprese.

Lo prevede l'articolo 21 della bozza di decreto legislativo di recepimento della quarta direttiva antiriciclaggio.

Lo stesso provvedimento pone a carico del trustee, ovvero del soggetto che gestisce i beni oggetto del trust, l'obbligo di ottenere e conservare, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla cessazione dall'incarico, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust.

Sarà un decreto del ministero dell'economia e delle finanze a dover dettare norme attuative del citato articolo 21.

Sarà onere della trust company a doversi preoccupare, dopo avere richiesto e ottenuto dall'Agenzia delle entrate il codice fiscale di ogni trust italiano che viene chiamata a gestire, provvedere all'iscrizione dello stesso al registro imprese.

Sullo stesso trustee ricadranno, in base alla nuova normativa in consultazione, gli obblighi di adeguata verifica della clientela già previsti per le banche, gli intermediari e i professionisti.

Sparisce, invece, per tutti i destinatari della normativa antiriciclaggio l'obbligo di istituire e alimentare l'Archi-

vio unico informatico; la novità, se verrà confermata nel testo definitivo, è destinata a incidere in modo significativo sul piano organizzativo e informatico in quanto l'adempimento in parola rappresenta, per tutti gli intermediari, un'attività assai impegnativa.

Lo schema di decreto prevede, ora, a carico di banche, intermediari e professionisti il solo obbligo di conservazione dei dati e delle informazioni raccolte nell'effettuare l'adeguata verifica della clientela oltre a quelle relative all'operatività posta in essere.

Resta fermo, invece, l'obbligo, per banche e intermediari, di inviare all'Unità di informazione finanziaria (Uif) i dati aggregati concernenti la propria operatività, al fine di consentire l'effettuazione di analisi mirate a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nell'ambito di determinate zone territoriali.

Resta da chiarire come gli intermediari potranno inviare queste informazioni: oggi, infatti, vengono «strate» dall'Archivio unico informatico che, con la nuova normativa però è destinato a sparire. Anche in tale ambito diventerà, quindi, importante per l'intermediario dotarsi di un database completo e immutabile al quale attingere per ottemperare agli obblighi di segnalazione all'Uif.

Fabrizio Vedana



Il testo dello schema sul sito www.italiaoggi.it/documenti

Paesi black list, la redditività non è retroattiva

La presunzione legale di redditività sui capitali illegalmente detenuti in paesi black introdotta nel 2009 non è retroattiva. L'Agenzia delle entrate non può quindi fare applicazione del meccanismo per contestare una presunta evasione perpetrata su un conto svizzero nel 2006. La norma, infatti, ammette la prova contraria del contribuente: utilizzando la presunzione nelle annualità antecedenti al 2009, tale diritto a costituire la prova di «non evasione» risulterebbe irrimediabilmente violato. Ad affermarlo è la Ctp Reggio Emilia, nella sentenza n. 309/01/16, depositata il 21 novembre scorso.

Il caso riguardava una contribuente titolare di un conto presso la Hsbc di Ginevra, ossia proprio nella filiale i cui clienti sono finiti sulla nota «lista Falconi» (dal nome dell'ex tecnico informatico che aveva sottratto i dati dei correntisti, poi pervenuti alle diverse tax authorities). L'articolo 12 del dl n. 78/2009 ha introdotto una presunzione volta a rendere più persuasivi ed efficaci i controlli dell'am-

raddoppio dei termini di accertamento e delle sanzioni, è stato previsto un meccanismo presuntivo che considera tali capitali costituiti con redditi evasi (e pertanto tassabili ai fini Irpef in Italia).

L'avviso di accertamento spiccato dalle Entrate, del valore complessivo di oltre 140 mila euro, era relativo all'anno d'imposta 2006. La contribuente invocava

L'Agenzia delle entrate non può quindi fare applicazione del meccanismo per contestare una presunta evasione perpetrata su un conto svizzero nel 2006

l'irretroattività della disposizione, mentre secondo l'ufficio, avendo natura procedurale, la norma operava anche per il passato. Diverso però il parere della Ctp. La dispo-

sizione su cui si fonda l'atto impugnato «fa salva la prova contraria», sentenziano i giudici emiliani, «ne consegue che il contribuente, già nel momento in cui sceglie di costituire in paesi a fiscalità privilegiata attività di natura finanziaria, deve poter essere in grado di preconstituire la prova che poi gli servirà per vincere la presunzione di legge». Ammettendo la retroattività «verrebbe irrimediabilmente inficiato il diritto di difesa del contribuente costituzionalmente garantito».

Da qui l'annullamento dell'atto impugnato. Valerio Stroppa



La sentenza sul sito www.italiaoggi.it/documenti